

N. 2405

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1997

Norme per l’aggiornamento professionale continuativo
del medico e del personale sanitario

ONOREVOLI SENATORI. — Il sentimento diffuso di insoddisfazione, fra gli addetti ai lavori, sulla qualità e l'efficacia delle iniziative di formazione post-laurea e post-diploma di specializzazione, rende necessario rivedere al più presto il sistema formativo permanente per il personale medico e sanitario.

Un'urgenza che si aggiunge anche alla constatazione dei grossi ritardi accumulati in questo settore nel nostro Paese, rispetto ad altre nazioni come ad esempio gli Stati Uniti d'America, dove per l'aggiornamento vige l'obbligatorietà e l'educazione sanitaria è disciplinata da norme legislative, con precise sanzioni come la sospensione temporanea o permanente dall'ordine professionale in caso di inottemperanza. Di qui il dovere di ripensare all'aggiornamento nei metodi e nelle modalità, partendo dalla considerazione che, al momento, per quanto riguarda i

medici esso è ottenuto largamente attraverso metodi soggettivi molto spesso senza una reale finalizzazione.

Sviluppare dunque un sistema educativo efficiente, che disponga di validi meccanismi onde procedere ad una riorganizzazione dell'aggiornamento così da poter avere mezzi attraverso i quali determinare e poi valutare la competenza del sanitario, rappresenta il traguardo a cui intende dare un contributo importante il presente disegno di legge. Delinando un ampio e dinamico settore di insegnamento che dovrebbe avere carattere sistematico, unitamente a finalità di formazione oltre che di informazione, fondato su linee guida impartite dal Ministero della sanità e gestite dalle facoltà mediche, dagli ospedali, dagli ordini professionali, o comunque da strutture pubbliche e private qualificate e specializzate nel settore dell'aggiornamento continuo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e contenuti)

1. L'aggiornamento professionale continuativo (APC) è un diritto del medico e del personale sanitario finalizzato a sviluppare e migliorare le conoscenze e le pratiche professionali rivolte ad elevare la qualità delle prestazioni sanitarie e delle cure mediche fornite ai pazienti.

2. L'aggiornamento deve riguardare cognizioni di carattere generale relative a tutte le categorie operanti nel sistema sanitario e cognizioni specifiche e specialistiche per ciascuna categoria medica e dei molteplici operatori sanitari.

3. L'aggiornamento deve essere svolto con attività teorico-didattiche e pratico-didattiche sia per i medici che per il personale sanitario secondo i programmi e le modalità approvate dal Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Categorie obbligate all'aggiornamento professionale continuativo)

1. L'aggiornamento professionale continuativo è obbligatorio fino alla cessazione dell'attività e comunque fino al sessantacinquesimo anno per tutti i livelli del personale del ruolo sanitario ed amministrativo operante in strutture sanitarie pubbliche o private o in proprio: medici, farmacisti, veterinari, biologi, tecnici, infermieri professionali, personale ausiliario ed amministrativo.

2. L'aggiornamento professionale continuativo non è obbligatorio per i medici in formazione specialistica per la durata del corso di specializzazione.

3. La valutazione dell'aggiornamento professionale continuativo è effettuata mediante una prova di esame attinente i programmi svolti secondo le direttive emanate dal Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo, di cui all'articolo 3. La votazione riportata costituisce titolo ed è parte integrante del *curriculum* professionale formativo.

Art. 3.

(Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo)

1. Il Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto da dieci esperti nominati per decreto del Ministro della sanità cui si aggiungono due rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Comitato si avvale della collaborazione di due commissioni costituite ciascuna da dieci esperti. Collaborano con il Comitato, vagliando i programmi di aggiornamento, ad esso sottoposti:

a) una commissione per l'aggiornamento medico;

b) una commissione per l'aggiornamento del personale laureato, tecnico, infermieristico e amministrativo.

3. La commissione per l'aggiornamento medico è costituita da dieci medici che siano rappresentanti delle specialità mediche e chirurgiche, nominati dal Ministro della sanità. La commissione per l'aggiornamento del personale laureato, tecnico, infermieristico e amministrativo è composta di dieci membri rappresentanti delle diverse categorie di cui al comma 2, lettera b), con riconosciuta esperienza attinente le tematiche dell'aggiornamento professionale continuativo, nominati dal Ministro della sanità.

Art. 4.

(*Compiti del Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo*)

1. Il Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo provvede a:

a) verificare la corrispondenza ai requisiti di idoneità delle strutture universitarie ed ospedaliere che possono svolgere l'aggiornamento teorico pratico, emanati con decreto del Ministro della sanità entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) approvare i programmi di aggiornamento professionale proposti dalle strutture idonee ed accreditate come stabilito negli articoli 6 e 7;

c) verificare la realizzazione dei programmi di aggiornamento approvati e dettare norme e criteri delle prove di esame;

d) verificare le modalità e la validità delle prove stesse e darne certificazione per ciascun programma di aggiornamento;

e) curare la pubblicazione annuale dei programmi di aggiornamento con le modalità che ritiene più idonee;

f) autorizzare le pubblicazioni dei testi dei singoli programmi di aggiornamento;

g) fungere da organo di controllo e di appello dei programmi di aggiornamento cui possono rivolgersi tutti gli operatori che partecipano agli stessi;

h) raccogliere le valutazioni ed i suggerimenti dei singoli partecipanti mediante un modulo predisposto nominativo o anonimo da distribuire a tutti i partecipanti con obbligo di invio al Comitato nazionale;

i) dichiarare non idonee le strutture autorizzate a svolgere l'aggiornamento professionale se non rispondono ai requisiti, criteri e finalità della programmazione stabilita;

l) predisporre il modulario delle domande dei programmi che le strutture accreditate intendono svolgere in cui siano esposti in dettaglio tutti gli elementi relativi ai programmi, alle discipline e alle organizzazioni che collaborano alla loro realizzazione.

Art. 5.

(Compiti degli ordini provinciali e dei collegi professionali)

1. Gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari, dei biologi, ed i collegi professionali possono proporre programmi di aggiornamento, da svolgere in strutture accreditate da essi indicate o in collaborazione con esse.

Art. 6.

(Istituzione e strutture addette all'aggiornamento professionale obbligatorio continuativo)

1. L'aggiornamento professionale continuativo può essere svolto dalle università, dalle associazioni e società scientifiche dichiarate idonee e rappresentative della disciplina e dalle strutture ospedaliere dichiarate idonee ed accreditate dal Comitato di cui all'articolo 3, da sole o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, ordini professionali, collegi professionali, aziende biomediche, fondazioni italiane o straniere, istituti bancari, società scientifiche.

2. Le università, le associazioni, le società scientifiche e le strutture ospedaliere che desiderano svolgere l'aggiornamento professionale obbligatorio continuativo devono farne domanda al Comitato di cui all'articolo 3 entro centottanta giorni dalla emanazione dei requisiti di idoneità ed accreditamento, fornendo la documentazione relativa che evidenzia la corrispondenza ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il Comitato nazionale entro sessanta giorni, sentito il parere dell'assessorato regionale alla sanità della regione in cui la struttura ospedaliera universitaria opera, deve dichiarare accreditata la struttura o documentare le motivazioni di esclusione. La struttura è dichiarata idonea ed accreditata per la durata di sei anni alla scadenza dei

quali deve presentare nuova istanza al Comitato nazionale che deve riesaminare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), secondo i criteri determinati dal Ministero della sanità e da esso aggiornati alla stessa scadenza.

Art. 7.

(Scelta dei programmi di aggiornamento professionale continuativo)

1. Le strutture universitarie ed ospedaliere, le associazioni e società scientifiche accreditate devono presentare al Comitato nazionale entro novanta giorni dalla data di accreditamento il programma di aggiornamento che intendono svolgere e le categorie cui l'aggiornamento è rivolto.

2. La durata del programma deve essere di tre anni e deve indicare specificatamente le discipline trattate seguendo il modulario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *l*).

3. I programmi non approvati possono essere modificati secondo i suggerimenti impartiti dal Comitato nazionale e ripresentati entro sessanta giorni.

Art. 8.

(Modalità di espletamento dell'aggiornamento professionale continuativo)

1. L'aggiornamento per i medici deve essere svolto per una durata di duecento ore annue ripartite in cento ore di attività teorico-didattiche e cento ore di attività pratico-didattiche.

2. Le cento ore relative alle attività teorico-pratiche sono suddivise in tre settimane al cui termine deve essere effettuata la prova di esame secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*).

3. Le cento ore di attività pratico-didattiche sono suddivise in due settimane e sono espletate secondo i turni di lavoro diurni, notturni e festivi delle strutture accreditate e si concludono con la prova di valutazione

secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

4. Il punteggio delle prove è inviato al termine del corso annuale al Comitato nazionale che ne certifica la validità e ne invia attestazione in tre copie all'interessato che deve trattenerne una copia e consegnare le altre due, una alla struttura presso cui opera e l'altra all'ordine professionale provinciale di appartenenza.

5. L'aggiornamento delle altre categorie operanti nel sistema sanitario segue le stesse modalità di quello del personale medico, fatta eccezione per il personale amministrativo per il quale la durata del programma di aggiornamento è di cento ore annue ripartite in tre settimane.

Art. 9.

(Gratuità della partecipazione ai programmi di aggiornamento)

1. La partecipazione ai programmi accreditati di aggiornamento continuo è gratuita e non determina alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo con le strutture sanitarie presso le quali il programma si svolge.

Art. 10.

(Finanziamento dell'aggiornamento)

1. Le attività nel settore dell'aggiornamento continuo del personale sanitario costituiscono parte integrante dei doveri istituzionali dei soggetti giuridici di cui all'articolo 6, comma 1. I predetti soggetti devono svolgere tali attività anche senza alcun contributo finanziario, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di personale docente e di mezzi didattici.

2. Le istituzioni accreditate alla organizzazione dei programmi di aggiornamento continuo del personale sanitario possono ricevere contributi finanziari integrativi dal:

a) Fondo sanitario nazionale, che contribuisce all'aggiornamento con una somma

pari all'1 per cento della spesa sanitaria nazionale;

b) Fondo sanitario regionale, che contribuisce all'aggiornamento con una somma pari all'1 per cento del Fondo di ciascuna regione; i finanziamenti possono essere richiesti per ogni programma di aggiornamento sia al Fondo nazionale che a quello regionale specificando ad entrambi le somme richieste a ciascuno.

3. I finanziamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere richiesti specificando l'entità delle somme richieste a ciascun Fondo.

4. Le aziende, di qualsiasi ragione sociale e giuridica, possono partecipare al finanziamento dei programmi di aggiornamento mediante contributi volontari da versare direttamente alle strutture idonee e accreditate, le quali ne emettono ricevuta da inviarsi al Comitato nazionale.

5. I contributi versati dai soggetti privati sono detraibili al 70 per cento ai fini fiscali se il programma di aggiornamento è finanziato esclusivamente da fondi privati, mentre sono detraibili al 40 per cento se le strutture idonee ed accreditate accedono ai finanziamenti pubblici del Fondo sanitario nazionale o regionale.

6. Le strutture idonee accreditate hanno l'obbligo di inviare al Comitato nazionale il bilancio consuntivo annuale e di conservare per la durata di anni dieci la documentazione relativa alle spese sostenute.

7. Eventuali somme residue alla stesura dei bilanci consuntivi possono essere utilizzate per finanziare programmi di ricerca e di aggiornamento nelle strutture operanti l'aggiornamento.

Art. 11.

(Incentivi e facilitazioni fiscali)

1. La valutazione ottenuta dal programma di aggiornamento fa parte integrante del *curriculum* professionale e dello stato di servizio di ciascuna figura professionale e

può essere utilizzata ai fini della contrattazione e degli incentivi in sede locale.

2. Le spese sostenute dai partecipanti per la partecipazione ai corsi di aggiornamento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, vengono rimborsate dall'amministrazione di cui il partecipante è dipendente entro trenta giorni dalla presentazione della distinta e relativa documentazione.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. I dirigenti e i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di aggiornamento professionale, in caso di non ottemperanza a tale obbligo, sono diffidati dalle relative amministrazioni dal continuare ad astenersi dalla partecipazione ai programmi di aggiornamento.

2. Le amministrazioni devono disporre sanzioni amministrative con multe fino ad un terzo dello stipendio.

3. Le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare le sanzioni inflitte agli ordini professionali.

4. Le assenze dei partecipanti devono essere comunicate alle competenti amministrazioni le quali possono disporre sanzioni fino alla sospensione transitoria dell'iscrizione all'albo o al collegio.

5. Le strutture che non espletano il programma di aggiornamento professionale approvato dal Comitato nazionale possono essere dichiarate decadute dall'idoneità secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Le strutture che non si attengono alle norme emanate vengono dichiarate decadute dall'idoneità e dall'accreditamento.

